COMUNE DI LISSONE
SETTORE POLIZIA LOCALE
UFFICIO DEL TRAFFICO

R.O. 237 Lissone, 1° giugno 2020

ORDINANZA DIRIGENZIALE

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NELLE ZONE OVE VIENE EFFETTUTO IL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PROROGA FINO AL 15 GIUGNO

IL COMANDANTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO

- che il territorio comunale di Lissone è suddiviso in zone, ognuna delle quali con giorni ed orari diversi, al fine di eseguire il servizio di pulizia strade nei giorni e negli orari stabiliti, durante tutto l'arco dell'anno;
- che con il DPCM 8 Marzo 2020, sono state emanate disposizioni che limitano lo spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla Lombardia, ed all'interno dei medesimi territori, salvo gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
- Che il DPCM 17 maggio 2020, pur rimuovendo alcuni limiti alla circolazione dei veicoli e delle persone all'interno della regione di residenza, ha di fatto mantenuto lo stato di emergenza per la diffusione del virus COVID-19, evidenziando l'obbligo di quarantena per tutti coloro che sono stati a contatto, diretto o indiretto, con il virus.

CONSIDERATO

- che fino alla scadenza del periodo di emergenza molti cittadini lissone sono costretti a stare presso la propria abitazione, limitando di fatto la possibilità di sostare al di fuori delle aree individuate per il lavaggio;

RITENUTO

- necessario adottare opportuni provvedimenti per consentire la sosta dei veicoli dei residenti eventualmente assenti, non in grado quindi di attenersi al regime dei giorni alterni previsti per la pulizia delle strade,

RICHIAMATI

- gli art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- l'art 5 comma 3 del "Nuovo Codice della Strada":
  "3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.";
- l'art 7 comma 1 lett. a) del nuovo C.d.S. che rimanda all'art. 6 commi 1, 2 e 4:

"4. L'Ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5 c. 3:(….)
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";

VISTI

- l'art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- il Decreto del Sindaco n.7 del 01/03/2018 di nomina Responsabile Settore Polizia Locale;
- il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento di Esecuzione art. 180;
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S.";
- il D.M. prot. 777 del 27/04/2006 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- il D.M. prot. 6792 del 05/11/2011 emesso dal Ministero delle Infrastrutture

O R D I N A

fino al giorno 15 giugno 2020,

- **su TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, la sospensione del divieto di sosta nei giorni e negli orari previsti per la pulizia strada;**

DEMANDA

- *agli Agenti tutti della Forza Pubblica l'incarico di fare osservare la presente ordinanza;*

INFORMA

che la presente ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato: ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni secondo le modalità della Legge 06/12/1971 n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi D.P.R. 24/11/1961 n. 1199. Inoltre contro i provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo i tempi ed i modi previsti dalle vigenti norme di legge.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Ferdinando Longobardo